

pitale, la soluzione che la ricerca qui pubblicata non tanto prefigura ma pone in discussione, abbia un suo significato. Essa si colloca appunto nell'ambito di questa soluzione della diffusione del centro, valida in tutti i casi nei quali la concentrazione diviene fattore di disunione.

Del resto quest'idea, per così dire, della disseminazione sul territorio delle funzioni di capitale e quindi delle funzioni governanti, mi pare coerente con quanto è stato detto – ed è molto importante – a proposito dell'organizzazione pubblica come struttura «ad arcipelago», piuttosto che «a piramide». La concezione di una sovranità «dall'alto in basso» che si esprime a partire dal centro e si irradia nella «periferia» – conformemente alla visione che della propria funzione poteva avere un sovrano assoluto come il Re Sole (altra metafora della funzione della capitale) – è oggi largamente superata. Viviamo sempre più in uno stato – come si dice – «senza sovrano», cioè senza un solo soggetto e quindi senza un unico luogo fisico, in cui si possano vedere riunite le funzioni di governo. La perdita del centro, intesa anche in senso fisico, può essere allora vista come coerente con l'avvenuta «orizzontalizzazione» (è stata usata anche questa metafora) dei rapporti costituzionali fra i diversi poteri dello stato.

Che cosa ci viene detto dal punto di vista non della costituzione ma del diritto costituzionale? Per nostra fortuna, nulla: a differenza di molte altre costituzioni che contengono un articolo specifico sulla capitale e la localizzazione delle funzioni costituzionali (normalmente, si tratta delle costituzioni dei paesi di recente indipendenza e di non del tutto definita e accettata identità nazionale; si veda Häberle, 1990), la nostra tace, probabilmente perché nel 1946-47 non esisteva il problema. La questione era stata risolta da tempo e nessuno l'aveva rimessa in discussione; non c'era quindi nessun bisogno di sancire in una norma ciò che appariva un'ovvietà.

Però, il silenzio delle disposizioni costituzionali non può significare che una capitale possa non esserci. Questo è un elemento costitutivo di ogni organizzazione costituzionale, anche per ragioni di diritto internazionale, di rappresentanza e così via. Una capitale ci deve essere, ma la costituzione non dice in che cosa debba consistere la capitale né quale città debba esserlo. In altri termini, Roma non ci è imposta, anche se il suo ruolo di capitale pare un dato indiscutibile, a meno che si pensi, come alternativa, a Pontida.

Ma il problema davvero importante è che cosa significa capitale, cioè quali siano le funzioni che, essendo collocate in un luogo, lo definiscono come capitale. Qui, la tradizione del diritto costituzionale dello stato mo-